

REGOLAMENTO SULL'ARBITRATO DELL'OAD-FIDUCIARI|SUISSE

Valido dal 1.1.2016

I. Disposizioni iniziali

Articolo 1 – Base legale

Il presente Regolamento sull'arbitrato dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE è emanato ai sensi degli art. 8, 14 e 30 dello Statuto dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE e degli art. da 8 i dello Statuto dell'assicurazione FIDUCIARI|SUISSE e disciplina la procedura di ricorso contro le decisioni della Commissione OAD e contro le decisioni nei casi semplici prese congiuntamente dal Presidente¹ e dal Direttore.

In assenza di disposizioni specifiche nel presente Regolamento sull'arbitrato, trovano applicazione le disposizioni generali del Codice di procedura civile svizzero del 19 dicembre 2008 (di seguito «CPC») e in particolare gli art. 353 e segg. CPC. Sono fatte salve le disposizioni imperative del CPC.

Di principio il tribunale arbitrale si riunisce a Berna, tranne qualora diversamente disposto dal suo Presidente.

II. Nomina e composizione del tribunale arbitrale

Articolo 2 – Nomina degli arbitri

La Commissione OAD nomina nove (9) arbitri che rimangono in carica per quattro anni. È possibile la rielezione.

Si tiene adeguatamente conto delle conoscenze delle lingue nazionali.

I nomi degli arbitri vengono pubblicati sul sito web dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE.

Articolo 3 – Requisiti per gli arbitri

Gli arbitri devono garantire un'attività irreprensibile.

Devono attestare conoscenze giuridiche e specialistiche sufficienti nella lotta al riciclaggio di denaro.

Gli arbitri devono essere indipendenti dagli intermediari finanziari vigilati e dalle altre unità funzionali dell'OAD e non possono esercitare altre funzioni nelle associazioni FIDUCIARI|SUISSE, EXPERTsuisse, ACF o SVIT.

Articolo 4 – Composizione del tribunale arbitrale

Di principio, il tribunale arbitrale si riunisce con composizione a tre.

Le decisioni seguenti vengono prese solo da un tribunale arbitrale a uno:

- a. Decisioni contro la comminazione di una multa per mancato rispetto dell'obbligo di formazione
- b. Azioni giudiziali dell'OAD per mancato pagamento dei costi imposti in una decisione
- c. Opposizioni contro misure precauzionali emanate dalla Commissione OAD o dal Presidente con il Direttore

Il reclamante può specificare nel suo scritto di reclamo che desidera solo un tribunale arbitrale a uno.

Gli arbitri vengono scelti per sorteggio e tenendo conto delle conoscenze linguistiche e professionali degli arbitri. Il reclamante può rifiutare una volta la composizione del tribunale arbitrale o un singolo arbitro indicando i motivi.

¹ Per semplificazione viene usata ovunque la persona maschile, ma naturalmente sono incluse anche le persone femminili.

Gli arbitri sorteggiati nominano il Presidente del tribunale arbitrale. Quest'ultimo è responsabile della direzione del procedimento e di tutte le decisioni procedurali. Egli può decidere che uno degli arbitri funga da giudice dell'istruzione.

Gli arbitri non possono esercitare la loro funzione o partecipare a una decisione se:

- a. costituiscono una delle parti o hanno un proprio interesse di altra natura nella causa,
- b. sono coniugi, fidanzati, conviventi, partner registrati o parenti in linea retta delle parti,
- c. sono rappresentanti, incaricati, dipendenti od organi di una parte,
- d. hanno una prevenzione nella causa per altre ragioni.

III. Principi procedurali generali

Articolo 5 – Diritto di audizione

Le parti hanno diritto alla concessione del diritto di audizione. Nella procedura, le parti hanno segnatamente i diritti seguenti:

- a. Il diritto di presentare circostanze e posizioni giuridiche.
- b. Il diritto alla consultazione degli atti.
- c. Il diritto di partecipare a eventuali procedimenti orali e procedimenti di assunzione e amministrazione delle prove.
- d. Il diritto di ricorrere a un patrocinio legale.

Articolo 6 – Principio di proporzionalità

Trova applicazione il principio di proporzionalità.

Articolo 7 – Principio della buona fede

Tutti coloro che sono coinvolti nel procedimento devono comportarsi in buona fede.

Articolo 8 – Termini

Per il calcolo dei termini e la loro sospensione si applica per analogia l'art. 145 cpv. 1 CPC. Il sabato è equiparato alle domeniche.

Articolo 9 – Lingua

Il tribunale arbitrale si riunisce nelle lingue ufficiali tedesco, francese e italiano. Il procedimento si tiene nella lingua dell'intermediario finanziario coinvolto, tranne qualora un intermediario finanziario abbia dichiarato per iscritto che il procedimento deve tenersi in un'altra lingua.

I documenti in tedesco, francese, italiano e inglese possono essere presentati in originale, i documenti in altre lingue solamente con una traduzione autenticata. Il tribunale arbitrale decide ad hoc se devono essere tradotti altri documenti nella lingua del procedimento.

Articolo 10 – Segretezza

Il procedimento dinanzi al tribunale arbitrale non è pubblico. Ciò vale anche per altri organi dell'OAD e delle associazioni FIDUCIARI | SUISSE, EXPERTsuisse, ACF e SVIT.

È compito del tribunale arbitrale nella sua sentenza decidere fino a che punto gli organi delle associazioni, e in particolare le loro commissioni deontologiche, devono essere orientati in merito all'esito del procedimento. Ciò vale in particolare in caso di allontanamento dell'intermediario finanziario.

IV. Procedimento dinanzi al tribunale arbitrale

A. Competenza e litispendenza

Articolo 11 – Competenza

Il tribunale arbitrale può essere adito contro tutte le decisioni della Commissione OAD e contro quelle prese dal Presidente insieme al Direttore. Ciò vale anche per le decisioni di non entrata nel merito e le decisioni respinte per ragioni formali.

Articolo 12 – Promozione del procedimento arbitrale

Contro le decisioni immotivate prese dal Presidente insieme al Direttore va proposta un'istanza di motivazione della decisione alla Direzione OAD entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. La Direzione OAD inoltra immediatamente l'istanza al Presidente. Quest'ultimo deve motivare la decisione. Il reclamante può proporre reclamo scritto e motivato al tribunale arbitrale contro la decisione motivata entro 30 giorni.

Contro le decisioni della Commissione OAD e contro le decisioni prese dal Presidente insieme al Direttore è possibile proporre reclamo per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. Lo scritto di reclamo deve essere presentato alla Direzione dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE a Berna in forma scritta, con motivazione e allegando la decisione dell'istanza precedente. Quest'ultima deve contenere le informazioni seguenti:

- a. Nome della parte ed eventualmente indicazione del patrocinio legale
- b. Sanzione
- c. Breve motivazione della sanzione
- d. Importo delle spese
- e. Record della comunicazione
- f. Indicazione del rimedio giuridico

Lo scritto di reclamo deve contenere le informazioni seguenti:

- a. Nome del reclamante ed eventualmente indicazione del patrocinio legale
- b. Conclusione
- c. Motivazione della conclusione
- d. Data
- e. Allegato: decisione

Il Direttore inoltra lo scritto di reclamo al responsabile dell'arbitrato. Quest'ultimo prende tutte le decisioni procedurali fino a quando il tribunale arbitrale è ordinatamente costituito. Dopo la costituzione del tribunale arbitrale può fungere da verbalizzante/segretario del tribunale arbitrale senza diritto di voto.

Articolo 13 – Spese

Il tribunale arbitrale decide in merito a un'anticipazione delle spese dopo la ricezione della lettera di reclamo.

Le spese del procedimento arbitrale sono a carico delle parti.

Per la costituzione del tribunale arbitrale, il responsabile dell'arbitrato riscuote dal reclamante una tassa di iscrizione di importo pari a CHF 1000 in caso di impugnazione di una decisione della Commissione OAD e a CHF 700 in caso di impugnazione di una decisione del Presidente. Questa tassa viene compensata con le spese del procedimento arbitrale.

Dopo la sua costituzione, il tribunale arbitrale chiederà al reclamante un'anticipazione delle spese proporzionata alla stima delle spese presunte a propria discrezione.

La ripartizione definitiva delle spese è disposta nel lodo secondo i principi del CPC. È possibile derogare a tale ripartizione in casi motivati, ovvero in caso di temerarietà processuali o ritardo inutile del procedimento.

B. Procedimento dinanzi al tribunale arbitrale

Articolo 14 – Procedimento arbitrale

Di principio il procedimento arbitrale è scritto e segue i principi della procedura semplificata di cui all'art. 243 e segg. CPC.

Una volta ricevuto lo scritto di reclamo, alla controparte viene data la possibilità di presentare una risposta motivata al reclamo entro 30 giorni dalla notificazione dello scritto di reclamo.

Se le circostanze sono chiare, il tribunale arbitrale può prendere una decisione a seguito di uno scambio di scritti.

In tutti gli altri casi, il tribunale arbitrale decide se ci sarà un ulteriore scambio di scritti o se convocare un'udienza. In ogni caso il tribunale arbitrale può chiedere alle parti di presentare tutti i mezzi probatori già nell'ultimo scambio di scritti.

Se anche nell'ultimo scambio di scritti permangono questioni materiali irrisolte o controverse, il tribunale arbitrale deve convocare una procedura probatoria. Le disposizioni del CPC trovano applicazione per analogia.

Articolo 15 – Lodo

Alla conclusione del procedimento arbitrale, il tribunale arbitrale pronuncia una decisione motivata. Il tribunale arbitrale può giudicare esso stesso nel merito oppure annullare la decisione dell'istanza precedente e rinviare il caso all'istanza precedente per una nuova valutazione fondata sui considerandi. Ciò è indicato in particolare quando i fatti non sono chiari e si rendono necessari ulteriori accertamenti / un'ulteriore raccolta di prove.

Il lodo contiene le informazioni seguenti:

- a. Nomi degli arbitri
- b. Nome e rappresentanza delle parti
- c. Sede del tribunale arbitrale
- d. Conclusioni delle parti
- e. Esposizione dei fatti e dei considerandi di diritto
- f. La decisione stessa
- g. Importo e ripartizione delle spese procedurali e delle ripetibili
- h. Record della comunicazione
- i. Indicazione del rimedio giuridico
- j. Data

Le parti possono rinunciare alla motivazione della decisione se rinunciano a presentare ricorso contro la decisione dinanzi al Tribunale federale.

V. Rimedi giuridici

Articolo 16 – Ricorso al Tribunale federale

Contro le decisioni del tribunale arbitrale è consentito il ricorso in materia arbitrale al Tribunale federale svizzero di cui all'art. 389 e segg. CPC.

VI. Disposizioni finali

Articolo 17 – Approvazione

Il Regolamento sull'arbitrato dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE è stato approvato dalla Commissione OAD il 21 febbraio 2017.

OAD-FIDUCIARI|SUISSE

Dr. Sabine Kilgus
Presidente della Commissione OAD

Sig. Paolo Losinger
Direttore OAD

Berna, 20 luglio 2017